



DETERMINAZIONE

N.105 DEL 05-06-2024

OGGETTO: ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO" □ ID 2212 □ ORDINE DIRETTO - LOTTO 4, STIPULATO DA CONSIP SPA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.





Il Dirigente dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi

Premesso che:

- con DDG n. 346/2022 veniva autorizzata l'adesione all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO" – ID 2212 – Ordine diretto - Lotto 4- CIG padre 8210624544, stipulato da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con più operatori economici ai fini della realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) - SIRAV;
- che in data 16/12/2022 veniva stipulato il relativo contratto attuativo con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) e Accenture Technology Solutions S.r.l., Sofiter Tech S.r.l., IFM S.r.l., HSPI S.R.L., Expleo Italia S.p.A, (mandanti) mediante ODA n. 7061863, CIG 9546013322;
- all'art 13 del contratto attuativo il RTI dichiarava di essersi riservato in offerta di affidare in subappalto, nella misura del 40%, l'esecuzione dei servizi oggetto del piano operativo.

Preso atto che:

- è pervenuta, con PEC del 29/01/2024, prot. n. 8443, l'istanza con la quale la mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A chiede il rilascio dell'autorizzazione al subappalto per lo svolgimento dell'attività denominata "Servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – GF" nei confronti della società Ennova Research Srl, con sede legale in Mestre (VE), Viale Ancona 26, CF e P IVA 03773530278;
- l'erogazione dei servizi sopra descritti decorrerà dalla data di rilascio dell'autorizzazione del subappalto da parte di ARPAV, e proseguirà fino al 30/06/2024 per un importo di massimo di Euro 50.000,00 (IVA escl.) inclusi i costi generali per la sicurezza quantificati forfettariamente in € 150,00;
- rispettivamente in data 05/03/2024 (prot. n. 21071) e 16/05/2024 (prot. n. 45498), ARPAV ha richiesto alcune modifiche al contratto di subappalto ed integrazioni documentali e successivamente un chiarimento, interrompendo così il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione previsto dal comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto regolarizzato e la documentazione richiesta nonché il chiarimento richiesto successivamente sono pervenuti in data 10/05/2024 (prot. n. 43504) e in data 20/05/2024 (prot. n. 46208);

Atteso che l'istanza di autorizzazione al subappalto è ora debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Evidenziato che, ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o del cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero, entro quindici giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Dato atto che Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. provvederà al pagamento diretto del subappaltatore rientrando la società Ennova Research Srl nella categoria di media impresa ai sensi dell'art. 5 della L. n. 180/2011.

Visto che l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, esenta dall'acquisizione della documentazione antimafia nel caso di provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 150.000,00.



Rilevato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore e ciascuno dei soggetti partecipanti al RTI, hanno rilasciato la dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, nei confronti della società subappaltatrice.

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita.

Dato atto che nelle more della ricezione dell'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l'autorizzazione è rilasciata in assenza temporanea delle stesse, sotto condizione risolutiva nel caso in cui risultassero successivamente positive;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;

Vista la Legge 28.06.2016 n. 132;

In base alla delega attribuita dal Direttore generale con DDG n. 322 del 05/11/2020, come aggiornata con DCS n. 253 del 02/09/2021

DETERMINA

1. di autorizzare la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. a subappaltare le attività denominate "Servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – GF" alla società Ennova Research Srl, con sede legale in Mestre (VE), Viale Ancona 26, CF e P IVA 03773530278, a partire dall'adozione del presente provvedimento, fino al 30/06/2024, per un importo di massimo di Euro 50.000, 00 (IVA escl.), inclusi i costi generali per la sicurezza quantificati forfettariamente in € 150,00;
2. di prevedere l'efficacia dell'autorizzazione al subappalto sotto la condizione risolutiva in caso di esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della Ennova Research Srl;
3. di dare atto che il presente atto non comporta imputazione contabile in quanto i costi, sono già stati rilevati con la DDG di adesione n. 346/2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL UO Acquisti Beni e Servizi
ANTONELLA SPOLAORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005